

## Nota del Caf Cisl

Oggetto: -----

**Circolare 48/E del 27 settembre 2010: Compensi per incrementi di produttività: lavoro notturno e straordinario e sgravio contributivo**

**Circolare 47/E del 27 settembre 2010: Imposta sostitutiva del 10 per cento su retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro straordinario**

In data odierna, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, finalmente, le circolari in oggetto, contenenti:

- la prima, la tanto attesa conferma della possibilità, per i lavoratori dipendenti, di **recuperare la maggiore IRPEF pagata nel 2008 e 2009** sui compensi per gli incrementi di produttività assoggettabili all'imposta sostitutiva del 10%, **con la prossima dichiarazione dei redditi**,
- la seconda, **chiarimenti** in merito alla **detassazione degli straordinari**.

Di fatto, con la **Circolare 48/E**,:

- si supera la necessità di presentare dichiarazioni integrative o istanze di rimborso, ai fini del rimborso del credito d'imposta,
- si prevede che il datore di lavoro debba indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni, anche se eventualmente già certificati in base a quanto illustrato nella risoluzione 83/E del 17 agosto 2010.

La stessa Circolare ha chiarito, inoltre, il regime fiscale da applicare alle somme erogate a seguito dello sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili da contrattazione di secondo livello, introdotto in via sperimentale per il triennio 2008-2010 dalla legge 247/2007.

Le aziende che si sono viste riconoscere il beneficio dall'INPS, devono restituire ai dipendenti interessati un importo pari ai contributi in precedenza trattenuti.

Si ricorda che, in tali casi, le somme restituite dal Sostituto d'imposta ai dipendenti devono considerarsi redditi di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione separata come chiarito con la risoluzione n. 136 del 2005 per una ipotesi analoga.

Nel merito, l'Agenzia evidenzia che tuttavia, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato, le somme in questione possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale, anche se le stesse si riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti.

-----

La **Circolare 47/E** conferma i contenuti della risoluzione 83/E, evidenziando e sottolineando, che i compensi per **lavoro straordinario** o supplementare erogati (nelle varie forme), **nel 2009 e nel 2010**, sono assoggettabili alla tassazione ridotta se si verifica la circostanza che la prestazione di lavoro sottostante è correlata a "*incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa*".

La stessa Circolare demanda **al Datore di lavoro il compito di comprovare e "certificare" il nesso fra lavoro straordinario** (o supplementare o reso in funzione di clausola elastica) e **incremento di produttività**, con una dichiarazione attestante che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.